

STATUTO ASSOCIAZIONE NON PROFIT NETWORK

Articolo 1: COSTITUZIONE

Ai sensi degli artt. 14 ss. del Codice Civile e della Legge 11 agosto 1991, n.266, è costituita, con sede legale a Trento, l'Associazione denominata "Non Profit Network".

Ogni eventuale variazione della sede legale sarà determinata con esclusiva delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2: FINALITA' E ATTIVITA'

"Non Profit Network" è un'Associazione senza fini di lucro che si pone la finalità di promuovere, sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato e le diverse espressioni di cittadinanza attiva del territorio trentino, in quanto fondamentali elementi di creazione di valore sociale, culturale, civile ed economico.

Tali finalità verranno perseguite realizzando attività di consulenza, formazione, progettazione, informazione, documentazione e ricerca, operando in modo tale da:

- riconoscere e rispettare l'autonomia e l'identità di tutte le organizzazioni;
- promuovere l'adesione alla propria base sociale e la partecipazione dei soci;
- svolgere un ruolo di ricerca e attivazione di risposte coordinate ai bisogni del territorio da parte dei diversi soggetti sociali ed economici, sulla base dei principi di solidarietà e sussidiarietà e in una prospettiva di promozione dello sviluppo territoriale;
- dotarsi di un'organizzazione ispirata a criteri di imprenditorialità sociale, sulla base di un approccio strategico e avvalendosi di prestazioni professionali qualificate;
- garantire trasparenza e adeguata rendicontazione sul proprio operato.

Allo scopo del perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione potrà sviluppare qualsiasi altra attività ed iniziativa, anche di carattere economico e commerciale, e dotarsi di strutture e strumenti ritenuti utili.

L'Associazione potrà, altresì, attivare intese e rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese e, più in generale, con qualsiasi espressione della società civile.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

Articolo 3: SOCI

Sono soci della Non Profit Network tutti gli iscritti nel libro dei Soci.

In qualità di soci possono aderire alla Non Profit Network le Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/1991 (e successive modificazioni), nonché Enti non profit di diritto privato, con sede legale ed effettiva operatività sul territorio provinciale.

Le condizioni, i limiti e le modalità di adesione sono rimesse alle disposizioni regolamentari.

E' espressamente vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le eventuali quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di scioglimento dell'Associazione, e non sono rivalutabili.

I soci hanno diritto a:

- partecipare alle riunioni assembleari, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo;
- essere informati circa tutte le attività poste in essere dall'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi;
- partecipare alla vita associativa;
- versare l'eventuale quota associativa annuale.

La qualità di socio si perde per recesso, scioglimento dell'Ente aderente o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata qualora:

- il socio abbia agito in modo contrario ai principi del presente statuto o comunque in modo lesivo del buon nome dell'Associazione;
- in tutti i casi in cui il socio abbia perduto i requisiti tipologici che originariamente ne avevano legittimato l'adesione;
- sussista una prolungata mancanza di partecipazione alla vita associativa, sulla base dei criteri indicati nel Regolamento.

L'Associato escluso può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Ogni ente aderente alla Non Profit Network mantiene piena autonomia fiscale, giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle proprie finalità e attività.

Articolo 4: ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi eletti secondo quanto disposto dal regolamento.

Articolo 5: ORGANI SOCIALI

Sono organi della Non Profit Network:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 6: ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano della Non Profit Network ed è composta dai soci iscritti nel libro dei Soci da almeno sei mesi, rappresentati da un delegato per ogni associato.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale e ratificare il piano annuale delle attività;
- approvare il piano annuale delle attività della NON PROFIT NETWORK, ad essa proposto dal Consiglio Direttivo, entro il 30 di ottobre;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente;
- eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- esaminare e decidere eventuali ricorsi proposti dagli associati;
- approvare i regolamenti attuativi del presente statuto;
- discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento della Non Profit Network e devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

L'Assemblea è convocata formalmente, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente della Non Profit Network almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale e per la ratifica del programma generale di attività per l'anno successivo. L'Assemblea può altresì essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere, inoltre, richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un quinto dei soci; in tal caso il Consiglio Direttivo, tramite il Presidente, provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria e la sua conduzione spetta al Presidente dell'Associazione.

Il Segretario verbalizzante dell'Assemblea viene nominato dall'organo stesso.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo, è valida qualsiasi sia il numero dei presenti.

La presenza dei soci può avvenire anche attraverso l'ausilio di sistemi di teleconferenza.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, competente sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, delibera secondo i quorum previsti dagli articoli 13 e 14 del presente statuto.

E' ammessa una delega per ogni avente diritto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate a mezzo di comunicazione scritta inviata per posta ordinaria, per fax o posta elettronica a ciascun socio almeno 15 giorni prima indicante la data, il luogo, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno dovrà essere messa a disposizione dei soci, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici, almeno 7 giorni prima della data di riunione.

Alla fine di ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante.

Articolo 7: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque a sette componenti, cui si aggiungono il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, e l'eventuale membro aggiunto nominato come da regolamento.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione che, in base al presente Statuto e in base alla legge, non siano di competenza di altri organi. Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario. In particolare:

- nomina il Vice Presidente al suo interno;
- redige il piano annuale delle attività, da sottoporre all'Assemblea;
- adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del piano annuale delle attività e alla gestione e al funzionamento della Non Profit Network
- discute e propone i regolamenti per il funzionamento della Non Profit Network e degli organi sociali;
- convoca, mediante il Presidente, l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- redige il bilancio consuntivo e il bilancio sociale e li sottopone all'Assemblea;
- effettua le variazioni al piano annuale delle attività in tempo utile per sottoporle alla ratifica assembleare;
- delibera sulle domande di adesione di nuovi soci;

- approva l'organico dell'Associazione e le linee di applicazione degli strumenti contrattuali per il personale, provvede alla stipula e alla rescissione dei contratti di lavoro;
- definisce i rapporti con i collaboratori ed i consulenti;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- nomina la Commissione Elettorale, di cui all'articolo 3 del Regolamento;
- determina e le modalità e i termini di rimborso delle spese in favore di coloro che operano in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili con il limite di due mandati consecutivi.

Le condizioni e i limiti di composizione del Consiglio Direttivo, previsti per i rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato e delle altre tipologie di Enti, sono rimesse alle disposizioni regolamentari.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede e ne gestisce la conduzione.

Si riunisce almeno 2 volte l'anno, per predisporre il bilancio consuntivo e il piano annuale delle attività, e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano opportuno, proponendo l'ordine del giorno.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri, subentreranno i primi dei non eletti. In mancanza di candidati non eletti, la sostituzione dei consiglieri dimissionari o decaduti spetterà all'assemblea. I consiglieri in sostituzione restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo al quale sono subentrati.

In ipotesi di cessazione della maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri subentrati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo di comunicazione scritta inviata per posta ordinaria, per fax o posta elettronica a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della riunione, con indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'eventuale documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno dovrà essere messa a disposizione dei membri almeno tre giorni prima.

Può, altresì, delegare specifiche mansioni ad un Comitato Esecutivo, di carattere consultivo, costituito da un numero limitato dei suoi membri, allo scopo di garantire una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento di compiti contestuali e temporanei.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente e l'eventuale membro aggiunto, e delibera a maggioranza dei presenti.

Alla fine di ogni riunione verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

La carica di consigliere è gratuita. Sono, in ogni caso, previsti rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate.

Articolo 8: IL PRESIDENTE

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Non Profit Network di fronte a terzi e in giudizio; egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea. Rimane in carica tre anni e può essere rieletto con il limite di due mandati consecutivi. La durata del mandato del Presidente coincide con la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione del Presidente prima della scadenza del mandato, il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per la elezione del nuovo Presidente. La convocazione

dovrà essere effettuata entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di avvenuta cessazione. Il Presidente eletto rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente cessato. Fino alla elezione del nuovo Presidente, le competenze del Presidente cessato rimangono in capo al Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento dichiarato del Presidente, la funzione è assunta dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e predisporre l'ordine del giorno;
- b) sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, unitamente al Segretario verbalizzante;
- c) adottare provvedimenti di urgenza, da sottoporre entro 30 gg. alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- d) firmare il bilancio preventivo, sottoposto alla ratifica dell'Assemblea, e le variazioni al bilancio preventivo;
- e) firmare il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- f) firmare atti, programmi e regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Esso è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti iscritti al registro dei revisori legali, secondo le modalità previste dal regolamento.

I revisori dei conti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto ad assistere alle adunanze del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, intervenendo esclusivamente nell'esercizio del loro specifico ruolo.

Il Collegio presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

Non possono essere nominati alla carica di Revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro che assumono qualsiasi altra carica all'interno della Non Profit Network;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio direttivo e del direttore della Non Profit Network;
- coloro che sono legati alla Non Profit Network da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- coloro che sono stati componenti il Consiglio Direttivo, direttore e dipendenti dell'Associazione, per un periodo di tre anni successivi alla cessazione della carica o del rapporto di lavoro.

Articolo 10: STRUTTURA TECNICO- OPERATIVA

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale di una struttura tecnico operativa retribuita e con specifiche competenze professionali composta da un Direttore o Coordinatore e da personale esecutivo.

La struttura tecnico operativa ha la responsabilità della gestione operativa del CSV in coerenza con le delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11: BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo si compone di stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo viene convocata entro il 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro il 30 giugno quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto dell'associazione.

Articolo 12: PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle eventuali risorse acquisite indipendentemente dall'attività di ente gestore del Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento.

Il patrimonio può, altresì, essere costituito dalle eventuali rimanenze del fondo speciale erogato dal Co.Ge.Vo., rimaste inutilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali e previo accordo con il Co.Ge.Vo. medesimo.

E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 13: MODIFICHE DELLO STATUTO

Modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno il dieci per cento dei soci all'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro i trenta giorni successivi alla presentazione della richiesta.

Le deliberazioni assembleari vengono adottate, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Articolo 14: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento della Non Profit Network viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del Codice civile, la deliberazione viene presa con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In tal caso il patrimonio della Non Profit Network, dedotte le passività e i residui del Fondo Speciale per il Volontariato, sarà devoluto in favore di altro Ente Non Profit con finalità analoghe, con sede legale ed operativa in provincia di Trento, e comunque ai fini di utilità sociale.

Articolo 15: NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile per le Associazioni riconosciute e le società commerciali, le disposizioni del D.Lgs. n.460/1997 in tema di Enti non commerciali ed ogni altra legge vigente in materia.